



REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30/09/2010

Indice

Art. 1 – Oggetto e definizioni

Art. 2 – Aree destinate agli spettacoli viaggianti

Art. 3 – Sagra dello Spiedo gigante

Art. 4 – Utilizzo del suolo pubblico: concessioni

Art. 5 – Domanda di autorizzazione per installazione ed esercizio di spettacolo viaggiante

Art. 6 – Criteri di concessione delle aree – Attribuzione di punteggi ai concessionari

Art. 7 – Registrazione

Art. 8 – Spettacoli senza attrezzatura

Art. 9 – Obblighi a carico del concessionario

Art. 10 – Subingresso e variazioni

Art. 11 – Uffici competenti e procedimenti

Art. 12 – Tributi

Art. 13 – Orari e modalità di esercizio

Art. 14 – Sospensione o revoca delle concessioni

Art. 15 – Sanzioni

Art. 16 - Norme finali e transitorie

Art. 1 - Oggetto e definizioni

Il presente regolamento disciplina la concessione degli spazi ed aree pubbliche per l'installazione di spettacoli viaggianti.

Il numero delle attrazioni e la loro posizione è quello determinato in sede di prima applicazione, ed ha origine dalla posizione storica di parte o di tutti gli operatori. Tale composizione quantitativa e qualitativa in ordine alle attrazioni che compongono il parco deve essere in armonia con gli interessi generali e quelli degli operatori.

Sono integralmente richiamate le definizioni di cui all'art. 2 del DM 18/05/2007.

Inoltre, ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "legge" la legge n. 337 del 18/03/1968 e relativo quadro giuridico di riferimento;
- b) per "DM 1996" si fa riferimento al decreto del Ministero dell'Interno 19/08/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo e successive modifiche ed integrazioni";
- c) per "DM 2007" si fa riferimento al DM Interno 18/05/2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante";
- d) per "CCVLPS" si intende la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo;
- e) per "tecnico abilitato" si intende il professionista iscritto all'ordine degli ingegneri o degli architetti, dei geometri o dei periti industriali;
- f) per "tecnico esperto in elettrotecnica" il tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della L. 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti";
- g) per "attività di spettacolo viaggiante" le attività di spettacolo, trattenimento ed attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o in luogo chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono classificate per tipologia con Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali per tipologia, come da D.M. 18/05/2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", con successiva precisazione del Ministero dell'Interno del 02/05/2008 prot. n. 571/4109 e D.M. 16/06/2008 "Approvazione del programma e delle modalità di formazione rivolte ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante";
- h) per "parco divertimenti" si intende un complesso di un numero superiore a 8 (otto) attrazioni rispondenti alle caratteristiche previste dall'art. 4 della L. n. 337/68, insistente sulla medesima area, e per il quale è prevista un'organizzazione, comunque costituita ai sensi del D, 18/05/2007;
- i) per "piccoli complessi di attrazioni" si intende un insieme di strutture mobili il cui numero non costituisca un Parco divertimenti ai sensi della vigente normativa, vale a dire inferiore a n. 8.
- j) per spettacolo ricorrente lo spettacolo organizzato ogni anno, in un medesimo luogo, in occasione di particolari avvenimenti (es. sagra dello Spiedo gigante);
- k) per spettacolo occasionale lo spettacolo che non ha cadenza regolare e non è legato a particolari occasioni ricorrenti (es. spettacolo di burattini).

Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale **sentite le associazioni** di categoria maggiormente rappresentative

Art. 2 - Aree destinate agli spettacoli viaggianti.

1. L'area comunale destinata all'installazione di attrazioni di spettacolo viaggiante ricade in Piazza Caduti nei Lager, e viene identificata nell'allegata planimetria denominata "Tavola unica".
2. L'occupazione non dovrà comunque interessare i percorsi pedonali riservati (piste ciclabili, marciapiedi, gallerie, ecc.), le aree adibite a verde pubblico, ivi comprese aiuole alberate e piantumate, ecc.
3. Altre aree potranno essere individuate dall'Amministrazione Comunale in ottemperanza all'art. 9 della L. n.337/68, specificando la durata massima delle concessioni e ogni altra modalità di utilizzo in ottemperanza ai dispositivi generali in materia di sicurezza, igiene, ordine pubblico, ecc.
4. L'utilizzo delle aree è sempre subordinato al rilascio di un provvedimento autorizzativo previo ottenimento dei pareri di competenza dei Servizi ed Enti interessati.
5. Le aree pubbliche utilizzabili per spettacoli da realizzarsi senza utilizzo di attrezzatura sono:
 - a) parco Vela;
 - b) parco Balbi Valier;
 - c) Area Verde a Barbisano;
 - d) Piazza Libertà a Solighetto.
6. In occasione di sagre, feste e manifestazioni varie (ricorrenti o occasionali), potrà essere rilasciata l'autorizzazione all'installazione di spettacoli viaggianti, con le caratteristiche di cui al punto 3, anche in aree diverse da quelle indicate al punto 1, limitatamente alla durata delle feste stesse e regolarmente coordinate e verificate in materia di sicurezza, viabilità e igiene.
7. Non esistono, sul territorio comunale, aree pubbliche che possano essere destinate all'installazione di circhi.
8. Qualora l'attività di circo e di spettacoli viaggianti venga richiesta su superfici di proprietà privata, alla domanda di licenza per spettacolo deve essere allegata la dichiarazione del proprietario del terreno ove risulti che ne consenta l'utilizzo assumendosene le responsabilità conseguenti.

Art. 3 Sagra dello SPIEDO GIGANTE

1. Nel territorio comunale, l'attività di spettacolo viaggiante, mediante utilizzo di posteggi predeterminati, può essere esercitata durante la Sagra comunale dello Spiedo gigante, che ha luogo tradizionalmente nei primi 15 giorni del mese di ottobre, in PIAZZA CADUTI NEI LAGER, come evidenziato dalla Tavola UNICA, costituente allegato al presente regolamento di cui è parte integrante e sostanziale.
2. Nell'area determinata di cui al punto 1. possono sostare attrazioni di cui sia indicata la denominazione ai sensi dell'art. 4 della L. 337 del 18/03/1968, in caso di denominazione non conforme, la domanda non potrà essere accettata.
3. Nella ricorrenza della Sagra comunale dello "spiedo gigante", l'Amministrazione Comunale potrà autorizzare l'uso dell'area pedonale ed anche di parte dell'area adibita normalmente a parcheggio di Piazza Lager, il tutto come indicato nella planimetria allegato sub a) facente parte integrante e sostanziale del piano insediamento spettacoli viaggianti.

4. E' approvata la planimetria, allegata al presente regolamento per fare parte integrante e sostanziale del "Piano comunale spettacoli viaggianti", denominata AREE A DISPOSIZIONE PER GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI. La medesima ha una superficie complessiva di mq. 4060, comprensive di area di manovra mezzi, distanze di sicurezza tra le attrazioni, percorsi pedonali e di emergenza.

5. Occasionalmente, in periodi diversi da quello della Sagra dello Spiedo Gigante, potrà essere concessa l'area per installazioni minori, comunque in numero non riconducibile alla fattispecie di "parco divertimenti", del tipo giochi "gonfiabili", o altro riservati, per omologazione e caratteristiche tecniche o costruttive, a bambini di età inferiore a 10 anni (es. Carnevale).

6. La classificazione delle attrazioni in piccole, medie e grandi è quella prevista all'elenco delle attrazioni di cui all'art. 4 della L. 337 del 1968. L'assegnazione degli spazi avviene, in sede di prima applicazione, partendo dalle presenze storiche registrate nella graduatoria di riferimento.

7. Contestualmente allo svolgimento della sagra dello Spiedo Gigante e del relativo parco spettacoli viaggianti non saranno concesse, in tutto il territorio comunale, altre autorizzazioni all'installazione di attrazioni di qualsiasi genere, ivi compresi spettacoli circensi o altri senza attrezzature.

8. Sono compatibili all'interno dell'area destinata agli spettacoli viaggianti le attività commerciali tipiche delle sagre (vendita di dolci, frittelle, caldarroste, palloncini, ecc.) purché dislocate in modo da non creare discontinuità fra le attrazioni. Ai fini della sicurezza saranno considerate come attrazioni.

9. Le collocazioni vengono effettuate seguendo l'ordine di graduatoria, tenendo presente che vanno collocate per prime sul posto nella sequenza:

1° - attrazioni di grandi dimensioni o con particolari dimensioni di ingombro;
- attrazioni di medie dimensioni;
- attrazioni di piccole dimensioni e rotonde tiri vari, ivi compresi pugnometri, basket, ecc.;

2° - banchi gastronomici (con preparazione sul posto - in ordine di punteggio);

3° - banchi di esclusiva vendita di dolci e/o giocattoli e/o articoli carnevaleschi.

Art. 4 – Utilizzo del suolo pubblico: concessioni

1. L'installazione delle attrazioni su suolo pubblico è subordinato al rilascio di specifica concessione.

2. Il periodo massimo di durata delle concessioni è di 10 giorni continuativi. Al fine di favorire il lavoro e il ricambio delle attrazioni, non potrà essere concessa la medesima area alla stessa ditta per un periodo maggiore di 20 giorni nel corso dell'anno solare.

Nei termini sopra indicati non sono computate le giornate necessarie per le operazioni di montaggio e smontaggio, considerati in ore 24 ciascuno.

3. Non è consentito lo smontaggio anticipato delle attrazioni ad eccezione di eventuali casi straordinari di impossibilità tecnica di funzionamento dell'attrazione e della non riparabilità della stessa in loco. In tal caso il richiedente dovrà presentare dichiarazione tecnica rilasciata da un professionista abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del danno.

4. L'inizio e la durata delle concessioni di suolo pubblico per le attività del Parco divertimenti saranno determinati dall'Amministrazione Comunale in base alla durata della Sagra e/o di altre feste pubbliche autorizzate.

5. Ulteriori periodi potranno essere fissati dall'Amministrazione Comunale sentite le OO.SS. di categoria dello spettacolo viaggiante maggiormente rappresentative a livello nazionale

Art. 5 - Domanda di Autorizzazione per installazione ed esercizio di spettacolo viaggiante

1. La domanda per l'installazione di un parco divertimenti può essere presentata da un unico soggetto delegato da tutti i titolari di singole attrazioni del Parco, ovvero cumulativa sottoscritta da tutti gli esercenti del Parco, con indicato il nominativo del soggetto "organizzatore e/o referente" cui va intestata l'autorizzazione finale.

2. L'organizzatore di un Parco divertimenti da collegare a manifestazioni o sagre di interesse pubblico, ivi compreso il Carnevale, al fine di ottenere la concessione di suolo pubblico per l'attività del Parco, dovrà presentare domanda redatta in bollo a Comune di Pieve di Soligo, **entro e non oltre i 180 giorni antecedenti la data prevista per la manifestazione stessa.**

Per le domande pervenute a mezzo raccomandata postale farà fede la data del timbro postale.

3. L'organizzatore concessionario/referente è responsabile a tutti gli effetti, nei confronti del Comune, del buon andamento del parco, del pagamento del canone e dei tributi dovuti, del funzionamento e dell'efficienza dei vari servizi, sarà tenuto a far osservare agli esercenti partecipanti al parco tutte le eventuali prescrizioni stabilite dal Comune e dalle altre autorità.

4. Le domande per la partecipazione degli spettacoli viaggianti alla manifestazione ricorrente sagra dello Spiedo gigante o di altre occasionali tipo: Carnevale, Sagra di S. Caterina e Festa dell'Immacolata, ecc. dovranno essere redatte in bollo ed inviate a mezzo di raccomandata – a mani o con il servizio postale - al Protocollo del Comune di Pieve di Soligo – via G. Vaccari n. 2 – 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) **entro e non oltre il 31 maggio pena l'esclusione.**

Per le domande pervenute a mezzo raccomandata postale farà fede la data del timbro postale.

5. Nella domanda il soggetto richiedente dovrà indicare, pena l'esclusione:

- a) generalità complete (residenza e indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza, recapito telefonico, codice fiscale e partita Iva);
- b) periodo per il quale viene richiesta l'autorizzazione;
- c) **denominazione ministeriale** delle attrazioni e specificazione del gioco richiesto, il numero di contrassegno ministeriale, ed esclusivamente per le attrazioni di NOVITA', definite al successivo art. 11, la data di iscrizione della attrazione sulla licenza di cui al successivo punto e);
- d) precise misure di ingombro delle attrazioni (specificando le misure della occupazione effettiva e quella delle sporgenze, pedane, cassa, ecc.);
- e) copia della autorizzazioni per l'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 69 del TULPS rilasciate dal Comune di residenza o sede legale dell'azienda o chiari e verificabili riferimenti della medesima;
- f) copia della polizza assicurativa per Responsabilità civile in corso di validità per la specifica attrazione per cui si chiede la concessione, oppure chiari e verificabili riferimenti alla medesima;
- g) copia del collaudo annuale rilasciato da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 7 del DM 2007.

6. In considerazione del numero e della tipologia delle attrazioni, delle superfici occupate e delle caratteristiche dell'area sulla quale verranno installate, il Comune può richiedere la presentazione di un collaudo complessivo del Parco Divertimenti o dell'area complessiva utilizzata, nel quale si attesti il rispetto delle distanze di sicurezza tra le attrazioni, l'affollamento massimo previsto, l'esistenza dei percorsi di emergenza ed ogni altra prescrizione finalizzata all'incolumità degli utenti e dei frequentatori. Il collaudo va sottoscritto da un tecnico abilitato.

7. E' richiesto l'intervento della CCVLPS nelle ipotesi diverse di cui al comma 5.

Art. 6 - Criteri di concessione delle aree - Attribuzione di punteggi ai concessionari

1. E' da considerarsi "concessionario abituale" l'operatore che abbia ottenuto concessione di suolo pubblico per almeno i 5 anni consecutivi immediatamente precedenti a quello cui ci si riferisce, con la medesima attrazione e per la medesima lo stesso turno.

Gli operatori che non sono abituali concessionari sono considerati **nuovi richiedenti**.

2. La concessione avviene sulla base dei punteggi attribuiti agli abituali concessionari ai fini della predisposizione di apposite graduatorie, nelle quali vengono inseriti anche i nuovi richiedenti con punteggi assegnati come segue:

a. **punti 1**

per ogni anno di domanda di partecipazione al turno interessato, anche con esito negativo, a prescindere dal tipo di attrazione per cui è stata presentata l'istanza.

b. **punti 5**

se la domanda si riferisce ad "un'attrazione di novità". Per "attrazione di novità" si intende un'attrazione avente caratteristiche e tipologie previste al punto c., comma 4 dell'art. 5 e che sia decisamente diversa dalle altre presenti nel Parco divertimenti di cui trattasi.

c. **punti 4**

per ogni anno di concessione ottenuto a partire dal 6° anno precedente la manifestazione;

d. **punti 0,10**

per ogni anno di anzianità di appartenenza alla categoria degli esercenti spettacolo viaggiante, documentabile dalla domanda o dalla copia della visura del Registro Imprese;

f. **punti 1**

per consegna, all'atto della presentazione della domanda, di tutta la documentazione richiesta all'art. 5, ivi compresa la Polizza Assicurativa per la Responsabilità civile;

3. I punteggi di cui sopra possono essere trasmessi in caso di successione per morte del titolare o di passaggio di proprietà. Non potranno essere mantenuti in caso di mancata presentazione di domanda, con qualunque attrazione, per un periodo superiore a 2 anni .

Tutti i punteggi sopra detti saranno verificati d'ufficio.

I punteggi di cui al punto b) verranno attribuiti, a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento, soltanto per il 1° anno di presentazione. Successivamente i punteggi attribuiti agli abituali concessionari e ai nuovi richiedenti non potranno essere tra loro cumulabili.

Art. 7 - Registrazione

1. La domanda di registrazione di cui agli artt. 4 e 5 del DM 2007 è presentata al Comune di Pieve di Soligo almeno 30 giorni prima della messa in esercizio ed è corredata di tutta la documentazione tecnica richiesta dal citato DM 2007.

2. Le spese per l'intervento della CCVLPS e per la realizzazione della targhetta metallica di identificazione sono a carico del richiedente.

3. Ai fini della **messa in esercizio dell'attrazione**, ai sensi del DM 18/05/2007, la domanda dovrà inoltre contenere pena l'esclusione:

- a) nel caso di prima domanda o di sostituzione dell'attrazione, connesse a precedenti istanze, foto della medesima;
- b) dichiarazione di corretto montaggio e certificazione di idoneità dell'impianto elettrico sottoscritti da tecnico abilitato. Tali sottoscrizioni potranno essere effettuate direttamente dal gestore che dimostri di avere frequentato con esito positivo un apposito corso di formazione, riconosciuto dal Ministero dell'Interno. La dichiarazione deve inoltre riguardare tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici, secondo le modalità di cui all'art. 6, c.2 del DM 2007;
- c) Se non prodotta in sede di domanda, le copie di cui ai punti f) e g) del comma 1, dovranno essere comunque presentate, pena l'esclusione, in caso di esito favorevole dell'istanza.

Art. 8 - Spettacoli senza attrezzatura

1. Per spettacoli senza attrezzatura si fa riferimento agli spettacoli realizzati da artisti di strada, saltimbanchi, musicisti, burattinai e simili in cui sia esclusiva o predominante la prestazione professionale personale degli esecutori.

2. La domanda di concessione di tali spettacoli deve essere presentata almeno 30 giorni prima del giorno previsto per lo svolgimento.

Alla medesima dovranno essere allegate:

- copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 69 del TULPS dal Comune sede della Ditta richiedente;
- copia della Polizza assicurativa per la copertura di danni procurati a cose o a persone durante lo svolgimento dello spettacolo.

Art. 9 - Obblighi a carico del concessionario

1. Il gestore, nell'area concessa, avrà cura di adottare ogni accorgimento per scongiurare qualsiasi danno al patrimonio pubblico ed in particolare, a solo titolo di esempio, a marciapiedi, verde pubblico, siepi, recinzioni, aiuole e simili.

2. Il Comune di Pieve di Soligo si riserva di chiedere il pagamento di eventuali danni o per il mancato ripristino dell'area occupata.

Prima dell'inizio della concessione è previsto il versamento di un deposito cauzionale, fino ad un massimo di n. 3 attrazioni di:

€ 250,00 per la sagra dello spiedo gigante;

€ 100,00 per feste occasionali (es. Carnevale);

€ 100,00 per attrazioni singole che ottengano la concessione in spazi pubblici diversi in altri periodi dell'anno.

La cauzione dovrà essere versata a mezzo vaglia postale trasferibile intestato "Al Sindaco Pro Tempore del Comune di Pieve di Soligo". L'importo sarà restituito al termine del periodo di

concessione, previo nulla osta dei Servizi Lavori Pubblici e Polizia Locale che provvederanno ad accertare lo stato delle aree.

3. Il mancato versamento della TOSAP e la mancata stipulazione del contratto con SAVNO per la pulizia e l'asporto rifiuti, comporta il trattenimento dell'importo dovuto dalla cauzione stessa.

4. Nel provvedimento autorizzativo il Comune può, ai sensi dell'art. 9 del TULPS, dettare ulteriori prescrizioni in aggiunta agli obblighi previsti dal presente regolamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, per esigenze legate alla tutela dell'ambiente, del decoro urbano o della circolazione stradale.

5. Durante l'orario di apertura dell'attrazione al pubblico è fatto obbligo ad ogni esercente di tenere a disposizione, all'interno dell'attrazione, per i controlli degli Organi e Uffici competenti, la seguente documentazione:

- autorizzazione temporanea di esercizio e di occupazione di suolo pubblico;
- originale della licenza di esercizio;
- documento di riconoscimento dell'esercente o del suo sostituto presente nell'esercizio;
- documentazione attestante la registrazione dell'attrazione;
- elenco dei prezzi.

6. E' vietata la sub-concessione in qualsiasi forma.

7. La concessione per l'attrazione sarà revocata in caso di accertata infrazione e una nuova domanda per la medesima non sarà accolta nelle successive manifestazioni.

8. L'inosservanza delle prescrizioni sopra descritte comporta l'addebito al concessionario dei danni conteggiati ed il trattenimento della cauzione stessa. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità derivante dall'occupazione dell'area concessa, dal suo uso e dal funzionamento delle strutture ivi installate. La trasgressione alle prescrizioni sopra indicate potrà comportare altresì sanzioni accessorie come indicato dal successivo art. 15.

Art. 10 - Subingresso e variazioni

1. Il trasferimento della titolarità della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 69 del TULPS deve essere provato con scrittura privata autenticata e comporta, per il subentrante, l'acquisizione del punteggio di precedenza acquisiti dal cedente.

2. Il subingresso e le variazioni comportano un aggiornamento della licenza di cui all'art. 69 del TULPS e del codice identificativo di registrazione.

3. Il subingresso, le variazioni di residenza, del gestore e del conduttore, la cessazione dell'attività, sono comunicate al Comune nei successivi 30 giorni e comunque entro e non oltre i 30 giorni precedenti l'inizio della manifestazione.

4. L'esercente che intenda rinunciare alla presenza concessa è tenuto a comunicare al Sindaco la propria decisione almeno 30 gg. prima dell'inizio del turno stesso, fatti salvi i gravi ed imprevedibili casi di forza maggiore, debitamente documentati.

5. La rinuncia alla stesso parco divertimenti per più di due anni consecutivi, comporta la perdita totale del punteggio di cui all' art. 8 qualunque sia il motivo della rinuncia stessa.

I gestori che non daranno comunicazione della rinuncia entro il termine suddetto, perderanno il 50% del punteggio spettante, e saranno esclusi dal turno successivo.

6. Nel caso di una o più rinunce, saranno accolte le istanze degli esclusi in base alla graduatoria di cui all'art. 12 a condizione che il loro impianto sia di caratteristiche diverse da altri presenti nel turno e che le dimensioni siano compatibili con quelle dell'area a disposizione. Ad essi verrà data comunicazione a mezzo notifica o telegramma e con lo stesso mezzo il titolare dovrà comunicare l'accettazione entro 7 gg. dal ricevimento. La mancata comunicazione entro i termini dovuti avvierà l'iter previsto dai commi precedenti.

7. Per sostituzione di un'attrazione si intende:

- a. la sostituzione di una attrazione con altra o altre della stessa tipologia ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D. Ministero dell'interno in data 18/05/2007;
- b. la sostituzione di una attrazione con altra o altre di tipologia completamente diverse.

Agli effetti della attribuzione del punteggio agli abituali concessionari è consentita, da parte dello stesso titolare, la sostituzione di una attrazione come al punto a). E' consentita la sostituzione come al punto b) del precedente comma con altra purché la tipologia della nuova attrazione non sia già presente alla manifestazione per la quale si richiede la sostituzione.

La sostituzione dell'attrazione comporta l'inserimento in graduatoria nello stesso punto, e l'eliminazione della prima attrazione dall'elenco stesso.

8. Condizione inderogabile, per entrambi i casi di sostituzione, è che la superficie occupata rimanga inalterata o minore. Può essere maggiore, **a condizione che lo spazio lo consenta, rispettivamente per attrazioni piccole, medie e grandi.**

9. Oggetto di cessione può essere il solo impianto dell'attrazione;

- il punteggio connesso con l'anzianità del titolare dell'attrazione stessa di cui al precedente art. 8 non viene attribuito all'acquirente;
- il punteggio della singola attrazione viene acquisito dal nuovo titolare con le modalità di cui all'art. 8 e seguenti.

10. In ogni caso deve essere garantito il giusto equilibrio tra le attrazioni in riferimento alla fascia di età a cui sono rivolte, al fine di consentire a tutti un esercizio economicamente attivo.

Art. 11 Uffici competenti e procedimenti

1. I compiti amministrativi in materia di attività di spettacolo viaggiante (concessioni, registrazioni, subingressi, variazioni e cessazioni) sono di competenza dell'Ufficio comunale Attività Produttive. Il responsabile del procedimento deve essere un dipendente con qualifica non inferiore alla "C".

Il medesimo ufficio con lo stesso atto rilascia concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico per esercizio dell'attività di cui trattasi previo parere del Servizio Lavori Pubblici e Polizia Locale.

2. Dopo il 31 maggio di ogni anno, l'Amministrazione Comunale, esaminate le domande presentate, predisporrà per il Parco Divertimenti della sagra comunale "Spiedo gigante", la graduatoria degli abituali concessionari, come definiti ai sensi dell'art. 4 della L. 337/68, nonché l'aggiunta dei nuovi richiedenti.

3. Le graduatorie saranno rese pubbliche tramite affissione all'Albo pretorio comunale. Qualora si renda necessario l'inserimento di ulteriori attrazioni rispetto a quelle degli abituali concessionari, saranno accolte le istanze dei nuovi richiedenti in base alla graduatoria di cui sopra, a condizione che il loro impianto sia di caratteristiche diverse da altre presenti nel turno e che le dimensioni siano compatibili con quelle dell'area a disposizione.

4. Entro il **31 Luglio** l'Amministrazione comunicherà ai richiedenti l'esito dell'istanza, e in caso di esito favorevole, oltre alle date della manifestazione, anche lo schema della collocazione di ogni attrazione.

Tale schema potrà essere fornito anche dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, oppure dagli esercenti del Parco Divertimenti, tenuto conto delle graduatorie di cui sopra **entro il 31 luglio**.

5. A parità di punteggio in graduatoria, verrà data precedenza al titolare dell'attrazione che abbia caratteristiche e tipologia diverse da quelle di altre presenti nel turno interessato. Nel caso di ulteriore parità sarà data precedenza ai titolari che non abbiano concessioni di suolo pubblico per altre attrazioni nel turno interessato, o ne abbiano il minor numero. Se la parità dovesse ulteriormente permanere, saranno privilegiati i titolari più anziani di età.

Art. 12 Tributi

1. L'occupazione di aree pubbliche per spettacolo viaggiante, con o senza attrezzatura, è soggetta al pagamento della Tassa di Occupazione di suolo ed aree pubbliche, in base al vigente regolamento comunale in materia.

Il pagamento deve essere effettuato prima dell'inizio dell'attività.

2. Come indicato al precedente articolo 8, il mancato versamento dei tributi previsti comporta il trattenimento, sull'ammontare della cauzione, dell'importo dei tributi conteggiati dal concessionario ABACO Spa.

Art. 13 Orari e modalità di esercizio

Il Sindaco può fissare, con propria ordinanza, anche per ogni singola manifestazione, gli orari di esercizio delle attrezzature di spettacolo viaggiante e degli spettacoli effettuati senza attrezzatura.

L'esercizio di tali attività, anche in considerazione del Regolamento acustico vigente, non è comunque consentito oltre le ore 24.00.

Art. 14 Sospensione o revoca della concessione

1. Il Comune potrà sospendere o revocare in ogni momento e senza preavviso, la concessione data per motivi di pubblico interesse, mancata osservanza delle prescrizioni o perdita dei requisiti, e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

2. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitari impartite dall'Azienda ULSS n. 7, territorialmente competente, e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione.

Art. 15 Sanzioni

Ai trasgressori degli obblighi di cui ai precedenti articoli comporta sanzione amministrativa previste dall'art. 69 del RD. 18/06/1931, n. 773 – TULPS, oltre, ove previsto, alle eventuali denunce all'autorità giudiziaria con le conseguenze di cui all'art. 666 del C.P.

In caso di recidiva potranno essere comminate sanzioni accessorie disciplinari, che in base alla gravità, ed a insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale potranno comportare:

- l'esclusione dalla graduatoria definitiva o temporanea;
- la revoca della concessione;
- la perdita dell'anzianità.

Art. 16 Norme finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa in materia, in particolare al R.D. 18/06/193, n. 773 (TULPS), alla Legge ed ai DM citati all'art. 1 e tutte le regole inerenti le occupazioni di suolo pubblico e di Polizia Urbana vigenti.

Con l'approvazione del presente regolamento, viene abrogato il precedente "Regolamento comunale per le concessioni di aree pubbliche per l'installazione di circhi equestri e attività di spettacolo viaggiante" e l'elenco delle aree approvati rispettivamente con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 44 e n. 45 del 15/05/1976.

Copia del presente regolamento sarà consegnata ad ogni operatore interessato.



PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI
PIEVE DI SOLIGO

SINDACO :
dot. FABIO SFORZA

ASSESSORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE:
VILLANOVA ALBERTO



PROGETTISTA:
Arch. NATALE GROTTO

SERVIZIO EDILIZIA - URBANISTICA
PROTEZIONE CIVILE - ARBENTILE :
responsabile del servizio:
arch. Nadale Grotto

RESPONSABILE DEL PROCESSIONE:
Mariapia Fornasier

DISEGNATORE:
geom. Francesca Tomena

PROGETTO - Planimetria area a disposizione per spettacoli viaggianti
scala 1:500



"PIANO SPETTACOLI VIAGGIANTI"

Oggetto: **PROGETTO - AREE A DISPOSIZIONE PER SPETTACOLI VIAGGIANTI**

Data: novembre 2009
File: PianoSpettacoli_2009.dwg
Scala: 1:500/1:5.000
Tavola: Unica